

OGGETTO: RECEPIMENTO ATTO DI COORDINAMENTO TECNICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 76 DEL 27.1.2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge regionale n. 15 del 30.7.2013 (Semplificazione della disciplina edilizia), come modificata dall'art. 52 della legge regionale n. 28 del 20.12.13, ed in particolare:

- l'articolo 12, comma 1, il quale prevede l'approvazione, da parte della Giunta Regionale, di atti di coordinamento tecnico, definiti dalla Regione e dagli enti locali in sede di Consiglio delle Autonomie Locali, volti ad assicurare l'uniformità e la trasparenza dell'attività tecnico-amministrativa dei Comuni nella materia edilizia;
- l'articolo 12, comma 2, il quale prevede che i Comuni debbano recepire con apposita deliberazione del Consiglio i contenuti degli atti di coordinamento tecnico, entro 180 giorni dalla loro approvazione, con l'effetto di contestuale modifica o abrogazione delle previsioni regolamentari o amministrative del Comune, con essi incompatibili, e che decorso inutilmente tale termine trovi applicazione la norma di cui al comma 3-bis dell'art. 16 della legge regionale n. 20/2000, sulla prevalenza delle previsioni degli atti di coordinamento tecnico regionali, fatti salvi gli interventi edilizi per i quali prima della scadenza del termine sia stato presentato il titolo abilitativo o la domanda per il suo rilascio;

VISTO l'atto di coordinamento tecnico approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 76 del 27.1.14 relativo ai "Criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo (art. 14, comma 5; art. 23, commi 7 e 8) ed alle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere realizzate (art. 23, comma 10)";

VISTI:

- l'art. 14 comma 5 della legge regionale n. 15 del 30.7.2013, che testualmente recita : *"Entro i trenta giorni successivi all'efficacia della SCIA, lo Sportello unico verifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti territoriali ed urbanistici per l'esecuzione dell'intervento. L'amministrazione comunale può definire modalità di svolgimento del controllo a campione qualora le risorse organizzative non consentano di eseguire il controllo sistematico delle SCIA"*;
- l'art. 23 commi 6-7-8 della legge regionale n. 15 del 30.7.2013, che testualmente recita :
"6. Ai fini del rilascio del **certificato di conformità edilizia e di agibilità**, sono sottoposte a controllo sistematico le opere realizzate in attuazione di:
a) interventi di nuova edificazione;
b) interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) interventi di ristrutturazione edilizia;
d) interventi edilizi per i quali siano state attuate varianti in corso d'opera che presentino i requisiti di cui all'articolo 14 bis della legge regionale n. 23 del 2004.
7. **L'amministrazione comunale può definire modalità di svolgimento a campione dei controlli di cui al comma 6, comunque in una quota non inferiore al 25 per cento degli stessi, qualora le risorse organizzative disponibili non consentano di eseguire il controllo di tutte le opere realizzate.**
8. **Fuori dai casi di cui al comma 6, almeno il 25 per cento dei restanti interventi edilizi è soggetto a controllo a campione.**"
- l'art. 23 comma 10 della legge regionale n. 15 del 30.7.2013, che testualmente recita :
"10. Il **certificato di conformità edilizia e agibilità** è rilasciato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta, fatta salva l'interruzione di cui al comma 4, secondo periodo. Entro tale termine il responsabile del procedimento, previa ispezione dell'edificio, controlla:
a) che le varianti in corso d'opera eventualmente realizzate siano conformi alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3;



- b) che l'opera realizzata corrisponda al titolo abilitativo originario, come integrato dall'eventuale SCIA di fine lavori presentata ai sensi dell'articolo 22;*
- c) la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche, in conformità al titolo abilitativo originario;*
- d) la correttezza della classificazione catastale richiesta, dando atto nel certificato di conformità edilizia e di agibilità della coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unità immobiliare rispetto alle opere realizzate ovvero dell'avvenuta segnalazione all'Agenzia delle entrate delle incoerenze riscontrate.”*

RITENUTO necessario:

- procedere al recepimento dell'atto di coordinamento tecnico approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 76 del 27.1.14 relativo ai “Criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo (art. 14, comma 5; art. 23, commi 7 e 8) ed alle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere realizzate (art. 23, comma 10)”, che si allega al presente atto sotto la lettera **A**) quale parte integrante formale e sostanziale;
- dare atto che le nuove disposizioni prevalgono su quelle contenute nel RUE vigente, qualora incompatibili;
- demandare al Responsabile del Settore Pianificazione l'assunzione di apposita determinazione di natura organizzativa finalizzata a definire le modalità di sorteggio a campione e di controllo delle richieste di agibilità e delle SCIA;

VISTA la relazione istruttoria del Settore pianificazione Economico-Territoriale in data 2.4.2014 – Allegato **B**);

SENTITO il parere della Commissione consiliare n. IV in data 20.3.14;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/18.8.2000;

SENTITO il Segretario Generale il quale ritiene che la proposta della presente deliberazione sia conforme alle vigenti norme di Legge, di Statuto e di Regolamento;

Dopo la discussione, alla quale hanno preso parte i consiglieri ed assessori che di seguito si elencano per gli interventi dei quali si fa rinvio alla trascrizione depositata agli atti, si procede alla votazione il cui esito è riportato nel frontespizio del presente atto;

DELIBERA

1. di procedere al recepimento dell'atto di coordinamento tecnico approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 76 del 27.1.14 relativo ai “Criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo (art. 14, comma 5; art. 23, commi 7 e 8) ed alle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere realizzate (art. 23, comma 10)”, che si allega al presente atto sotto la lettera **A**) quale parte integrante formale e sostanziale;
2. dare atto che le nuove disposizioni prevalgono su quelle contenute nel RUE vigente, qualora incompatibili;
3. demandare al Responsabile del Settore Pianificazione l'assunzione di apposita determinazione di natura organizzativa finalizzata a definire le modalità di sorteggio a campione e di controllo delle richieste di agibilità e delle SCIA.

Dopodiché, stante l'urgenza di procedere al recepimento dell'atto di coordinamento tecnico